

Note a sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4972/04 del 2 luglio 2004, pubblicata il 18 novembre 2004.

“Estensione ed applicazione ai contratti sportivi stipulati dall’atleta non professionista, nell’ambito delle manifestazioni sportive, delle norme poste a tutela del consumatore dagli artt. 1469 e ss. cod. civ. e conseguente tutela dell’atleta non professionista contro le clausole aventi carattere vessatorio adottate dalle Federazioni Sportive”.

La sentenza in epigrafe apre un nuovo orizzonte nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Secondo la decisione della Corte di Appello di Roma, l’atleta non professionista dev’essere, infatti, considerato alla stregua di un consumatore e può, per questo, godere della tutela prevista dagli artt. 1469-bis e ss. del cod. civ. La sentenza giunge a tale conclusione sulla base dei seguenti presupposti. In primo luogo, l’accordo stipulato dall’atleta non professionista con la Federazione di riferimento per la partecipazione alle gare è, a tutti gli effetti, un contratto. L’atleta è, infatti, associato alla Federazione, ma in occasione di ogni gara si innesta nel rapporto associativo, un vero e proprio rapporto contrattuale, avente ad oggetto la prestazione da parte della Federazione di una serie di servizi diretti a garantire la sicurezza della gara e che vengono, peraltro, unicamente ed unilateralmente disciplinati dalla Federazione stessa mediante un modulo prestampato. Detto ciò, secondo la Corte, la Federazione assume nel rapporto contrattuale con l’atleta il ruolo di “professionista” e l’atleta quello di “consumatore”, secondo la definizione data alle due figure contrattuali dall’art. 1469-bis, comma 2°, cod. civ. La Federazione svolge, infatti, professionalmente l’attività sportiva, avendo una stabile struttura organizzativa ed una specifica competenza. Il contratto stipulato con l’atleta è poi inserito nell’abituale attività svolta ed è quindi utilizzato nell’ambito dell’attività professionale esercitata dalla Federazione. L’atleta, dal canto suo, quando partecipa alle gare senza scopo di lucro, lo fa esclusivamente per uno scopo ricreativo e per soddisfazione personale e quindi per uno scopo estraneo all’attività professionale eventualmente svolta. Per questo può ben essere considerato un “consumatore”. La rispettiva qualità assunta dalle parti, secondo la Corte, determina uno squilibrio nella loro rispettiva posizione contrattuale e consente, sempre, la sottoposizione delle clausole contenute nei contratti sportivi *de quibus*, al giudizio di vessatorietà ed alla conseguente declaratoria di inefficacia delle clausole che presentino, in danno dell’atleta-consumatore, un’evidente squilibrio degli obblighi derivanti dal contratto.

Lo specifico caso oggetto della decisione della Corte trae origine dalla contestazione formulata dall’Unione Nazionale Consumatori avverso l’obbligo imposto dalla Federazione Italiana Sci (FIS) a ciascun atleta di sottoscrivere, in caso di partecipazione a gare di sci, organizzate dai singoli sci-club aderenti alla Federazione, una clausola, contenuta in un contratto predisposto dalla stessa Federazione, che obbliga l’atleta dilettante ad accettare il percorso, disegnato dai tecnici della FIS, con tutti i relativi rischi, senza la possibilità di addebitare alcuna responsabilità alla Federazione, in caso di errore o mancata osservanza di criteri di prudenza. In particolare, la clausola prevedeva che l’atleta, con l’effettuazione della partenza in occasione di una gara o con la partecipazione agli allenamenti, riconoscesse, implicitamente, come accettabili le condizioni in cui si trovano le piste, nonché le misure di sicurezza adottate. L’Unione Nazionale Consumatori ha richiesto con citazione dinanzi al Tribunale di Roma l’accertamento e la declaratoria della vessatorietà della clausola, sulla base di quanto previsto dagli artt. 1469-bis e ss. cod. civ. e l’inibizione della sua utilizzazione nella condizioni generali di contratto adottate dalla stessa FIS. La domanda è stata rigettata sia nella fase cautelare in corso di causa, sia in primo grado, non avendo il Tribunale ravvisato la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità alla fattispecie della normativa richiamata dall’attore. La Corte ha, invece, riformato la sentenza del primo Giudice, considerando, sulla base degli argomenti sopra richiamati, la normativa applicabile ed il contenuto della clausola *de qua*, tipicamente vessatorio. La Corte ha infatti ravvisato nel contenuto della clausola, uno squilibrio delle posizioni contrattuali delle parti, particolarmente significativo, in quanto con la sua accettazione viene imposto all’atleta

un potere-dovere di controllo delle misure di sicurezza e dello stato della pista, che non solo, egli non è in grado di compiere per difetto di competenza e per l'effettiva impossibilità del suo esercizio (la situazione della pista muta infatti in continuazione per il variare delle condizioni atmosferiche e per il passaggio degli altri atleti), ma che neppure gli spetta, essendo compito istituzionale degli organi federali e dell'organizzatore controllare le condizioni della pista. Per di più, la Corte ha osservato che la clausola attribuisce alla partecipazione alla gara l'efficacia di un implicito riconoscimento dell'accettabilità delle misure di sicurezza e dello stato della pista, precludendo all'atleta, in caso di infortunio, eventuali contestazioni su carenze o negligenze dell'organizzatore e della Federazione e dovendo così essere considerata ulteriormente vessatoria anche sulla base di quanto previsto dall'art. 1469-quinquies, co. 2°, c.c.

A cura di Avv. Pietro Bembo
Avv. Michelangelo Peccati